

missibilmente perduta la facoltà di opporsi, senza punto avere quella maggiore difesa di invocare a proprio favore un impedimento, che tante volte rappresenta in sede di prova l'assoluta impossibilità, come è impossibile in genere la prova di un fatto negativo, cioè di non aver avuto notizia dell'atto, o della citazione, o della sentenza di condanna. Perchè dunque la disposizione dell'articolo 477 del codice di procedura civile non si potrà o non si dovrà applicare anche alla procedura penale, se il legislatore ha trovato che, quando l'atto non è intimato alle mani della persona, questa possa essere ignara, e debba perciò essere ammessa, allora quando viene a cognizione effettiva della sentenza pronunciata, a purgare la contumacia, cioè a reclamare il giudizio, in cui appresterà i suoi mezzi di difesa, indipendentemente dai termini e senza far conto dei termini decorsi? In questa condizione a me pare che il dare questo privilegio al condannato in sede civile, e toglierla al condannato in sede penale sia una enorme e vera ingiustizia, la quale è contraria a quello stesso spirito che è pure di giustizia il quale ha informato l'articolo 477 del codice di procedura civile, che io proprio non vedo ragione per cui questo possa o debba essere scartato nella materia penale.

Ecco il voto che io faccio a questo riguardo, il voto cioè a dire per la applicabilità dell'articolo 477 del codice di procedura civile, anche alle sentenze ed ai giudizi penali, anche ai condannati in contumacia in sede penale.

Onorevoli colleghi, io che vivo nel mondo pratico, che non vivo nel mondo della luna, (*Si ride*) non posso illudermi.

Non posso illudermi cioè nel senso che con questa disposizione alcuni matricolati, trovando modo di non lasciarsi intimare gli atti in persona propria, abbiano a potere trarne profitto: ma che cosa potranno fare? Potranno al massimo guadagnare un po' di tempo, niente di più.

Perchè, col principio che già vige per i contumaci in Corte d'assise, per i quali sono tutt'altre le ragioni, della purgazione. Perchè, dico, in ogni modo, nel caso del contumace in Corte d'assise la sentenza di condanna si ritiene come non avvenuta, e la Corte suprema ha giudicato replicatamente che in questi casi, allorchando si fa poi il nuovo giudizio, siccome la prima sentenza è come non avvenuta, la pena può anche

essere non minore, anzi può essere maggiore di quella inflitta in contumacia.

Ora, se si deve ritenere come non avvenuta la sentenza contumaciale anche da un magistrato che non sia la Corte d'assise, colui il quale ha giuocato (e non sempre il giuoco può avere successo) per non ricevere personalmente l'atto di notifica, tutto al più guadagnerà un po' di tempo, mentre forse può anche non guadagnare punto dall'altro lato, cioè della sua convenienza in linea di pena.

Ma, onorevoli colleghi, io voglio anche ammettere che su dieci, sei, od anche otto, vi siano che con questo mezzo guadagneranno un po' di tempo, ma se con questo mezzo otterremo che quattro o due i quali, condannati senza colpa, potranno venire ammessi a far valere le loro ragioni, potranno cioè essere ammessi al giudizio, e vi si potranno difendere e dimostrare la loro incolpevolezza, io credo che anche in queste ipotesi, basta bene che si possa salvare qualcuno da una condanna ingiusta, per dire con Cesare Beccaria, che abbiamo fatto un'opera doverosa e buona.

Questo il secondo dei voti che io presento, voti che sono tradotti nell'ordine del giorno da me presentato, e del quale ho dato lo svolgimento nel più breve termine che mi fu possibile. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue, ultimo della serie, l'ordine del giorno dell'onorevole Coris, del quale do lettura:

« La Camera confida che le disposizioni innovative del progetto di Codice di procedura penale tendenti a rendere più libera e utile la funzione della difesa, siano migliorate e integrate con una più efficace organizzazione della difesa dei poveri ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Coris ha facoltà di svolgerlo.

CORIS. Onorevoli colleghi, tocca a me la sorte, non forse invidiabile, d'essere l'ultimo in questa discussione, che ha veramente onorato la nostra Assemblea. Ultimo, e quindi, se per una parte meritevole della vostra benevolenza, d'altra parte sfortunato; in quanto l'Assemblea ha udito discorsi così eloquenti, così ricchi di scienza che davvero non so se saprò dare alla di-